Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

Area 1 — Ordine e Sicurezza Pubblica

Catania, data del protocollo

Ai Comuni della Città Metropolitana di Catania

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 24 novembre 2023, n. 168 – **Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**. Modifiche alla Legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di reati intenzionali violenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2023, è stata pubblicata la **Legge 24 novembre 2023, n. 168**, che, tra l'altro, introduce, agli artt. 16 e 17, delle modifiche alla Legge 7 luglio 2016, n. 122.

L'art. 16 della legge indicata modifica l'art. 13 della Legge 122/2016 introducendo, alla previsione della documentazione da produrre riguardo l'esperimento infruttuoso della procedura esecutiva nei confronti del reo, un criterio di deroga aggiuntivo rispetto al già previsto caso di autore ignoto o che abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in cui è stata accertata la sua responsabilità.

Nello specifico, il comma 1, lettera a), dell'art. 16 citato, aggiunge all'art 13, Legge 122/2016, le seguenti parole: «oppure quando lo stesso abbia commesso il **delitto di omicidio nei confronti del coniuge**, anche legalmente separato o divorziato, **dell'altra parte di un'unione civile**, anche se l'unione e cessata, **o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza**». Inoltre, la lettera b) sostituisce il termine, di cui al comma 2 dell'art. 13, di sessanta giorni per la presentazione della domanda, con il termine di **centoventi giorni**.

L'art. 17 della Legge 168/2023, con il seguente testo, introduce alla Legge 122 del 2016 il nuovo **art. 13 *bis* (Provvisionale)**:

«1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'art. 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla

Prefettura Catania - AREA I Ord. e Sicurezza - Prot. Uscita N.0018730 del 12/02/2024

persona offesa, vengano a trovarsi **in stato di bisogno** possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata **sentenza di condanna** o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art 444 del codice di procedura penale, **anche non irrevocabile**, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

2. La provvisionale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge;

c) **certificato** ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile**.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. **La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo** determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la **decadenza dal beneficio** della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;
b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato».

Tanto premesso, si prega di voler promuovere ogni iniziativa utile a favorire la conoscenza delle modifiche e dei nuovi benefici introdotti dalla citata disciplina legislativa.

Il Capo Ufficio Staff Area I
Viceprefetto
(Libertini)

aec